

## Caso 2.2

## Come si instaura un ricorso per equa riparazione presso la Corte di Strasburgo?

Con la previsione di un mezzo di ricorso interno non viene meno comunque la possibilità di adire, nei casi ed alle condizioni che si illustreranno, la Corte di Strasburgo. La CEDU prevede, all'uopo, un breve regolamento di procedura, che completa la norme sostanziali nella prospettiva di un piccolo ordinamento giuridico, normativamente completo ed autosufficiente, concentrato sui diritti umani. Peculiare aspetto del testo è che si prevedono norme, come quelle relative alla partecipazione degli stati non coinvolti, che, esulando dallo scopo di disciplina tecnica del procedimento, perseguono gli obiettivi della convenzione.

### IL REGOLAMENTO DI PROCEDURA

Una volta esperito il ricorso *ex lege* Pinto, per il soggetto è ancora possibile adire la Corte di Strasburgo. Si ricorda, infatti, che l'art. 41 CEDU prevede che *“se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, l'equa soddisfazione è accordata direttamente dalla Corte”*. Ciò vuol dire che sarà possibile esperire un'azione in sede internazionale in tutti i casi di soccombenza, anche parziale, ed ogni volta che il ristoro accordato al ricorrente appaia inadeguato.

Alla luce di tale considerazione, appare evidente come le lacune della legge Pinto frustrino, oltre alle esigenze dogmatico-garantiste della Convenzione Europea e dei suoi Protocolli, anche l'innegabile funzione deflativa cui l'obbligatoria previsione di un'istanza di ricorso interna è preordinata.

Quanto all'instaurazione del procedimento a Strasburgo, le regole che i ricorrenti devono seguire sono contenute nel *“Regolamento di procedura della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo”*. Detto documento, come sottolineato dalla *“nota della cancelleria”* che lo introduce, fornisce alle parti le indicazioni necessarie perché il loro contatto con la Corte sia il più efficace e proficuo possibile per entrambi, ed ha altresì lo scopo di rendere le procedure il più uniformi possibile, in modo da snellire ed agevolare il lavoro dei giudici. Se, infatti, ogni ricorrente presentasse il ricorso secondo le formalità del proprio Paese, la Corte dovrebbe assolvere ad un lavoro improbo, dovendo adeguarsi ad una serie di procedure assolutamente differenti tra loro, con intuibile spreco di tempo e impegno. La standardizzazione delle modalità di presentazione del ricorso è dunque funzionale al miglior funzionamento della giustizia. La Corte di Strasburgo assume quindi un proprio regolamento di procedura, che normalmente viene rieditato ed aggiornato ogni anno. La più aggiornata edizione del Regolamento della Corte

include gli emendamenti adottati dalla Corte plenaria il 29 maggio 2006, che sono entrati in vigore il 1° luglio 2006.

Analizzando solo le norme più salienti, la parte del regolamento relativa alla procedura stabilisce, innanzitutto, che la Corte possa *derogare* alle disposizioni per l'esame di un caso particolare dopo aver sentito le parti se occorra. In via generale, è sancito il *principio di pubblicità dei documenti*, salve le limitazioni che il Presidente può disporre nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale, se lo esige l'interesse dei minori o la *privacy* delle parti, o se la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. Il medesimo regime di pubblicità è stabilito per le decisioni e le sentenze della Camera. Come è agevole notare, la disciplina non si discosta dal regime di pubblicità degli atti e delle relative eccezioni nel diritto interno.

### LA LINGUA UFFICIALE

Per quanto riguarda la *lingua*, che costituisce una delle maggiori difficoltà per gli operatori, gli idiomi ufficiali della Corte sono il francese e l'inglese. Quando è presentato un ricorso ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione, tutte le comunicazioni con il ricorrente o con il suo rappresentante e tutte le osservazioni orali o scritte presentate dal ricorrente o dal suo rappresentante, se esse non si fanno o non sono redatte in una delle lingue ufficiali della Corte, devono farsi o essere redatte in una delle lingue ufficiali delle Parti contraenti (lo Stato che ha commesso la lamentata violazione) fino a che il ricorso non è stato portato alla conoscenza di una Parte contraente. Se una Parte contraente è informata di un ricorso, il ricorso ed i suoi allegati devono esserle comunicati nella lingua in cui il ricorrente li ha depositati in cancelleria. Tutte le comunicazioni con il ricorrente o il suo rappresentante e tutte le osservazioni orali o scritte presentate dal ricorrente o dal suo rappresentante che si riferiscono ad un'udienza, o che intervengono dopo che il caso è stato portato alla conoscenza di una Parte contraente, devono farsi o essere redatte in una delle lingue ufficiali della Corte, salvo che il Presidente della Camera conceda l'autorizzazione di continuare ad utilizzare la lingua ufficiale di una Parte contraente. Se tale autorizzazione è accordata, il cancelliere adotta le disposizioni necessarie al fine dell'interpretazione o della traduzione, integrale o parziale, in francese o in inglese delle osservazioni orali o scritte del ricorrente quando il Presidente della Camera ritiene tale misura nell'interesse della buona conduzione della procedura. Tutte le comunicazioni con una Parte contraente che è parte nella controversia e tutte le osservazioni orali o scritte provenienti da tale Parte devono farsi o essere redatte in una delle lingue ufficiali della Corte. I testimoni, gli esperti o chiunque compaia possono

invece usare liberamente la propria lingua ove non ne conoscano alcuna di quelle ufficiali, ed il cancelliere cura gli adempimenti relativi alla traduzione ed all'interpretazione.

La questione delle lingue permette di riflettere e di meglio comprendere come vada affrontato ed impostato il ricorso a Strasburgo. Gli atti, come imposto dal regolamento di procedura, devono essere *redatti in una delle due lingue ufficiali* o, se presentati nella lingua del ricorrente, vengono tradotti in francese o in inglese a cura della cancelleria della Corte. Ciò impone agli operatori una *semplicità ed una sintesi* che non si confanno agli ordinamenti interni, soprattutto a quello italiano. Se, infatti, quanto presentato dalla parte è eccessivamente lungo o stilisticamente complicato, ci sono due rischi concreti. Il primo è quello di rallentare ed intralciare il lavoro dei giudici, nel caso in cui essi debbano lavorare su memorie stilisticamente complesse o inutilmente prolisse, tanto più che, essendo la Corte composta da soggetti di varia nazionalità, è probabile che la maggioranza di essi, abituata al lessico ed alle impostazioni giuridiche del proprio paese, trovi seria difficoltà nel lavorare con altri stili. Tutto ciò con evidente nocumento per la celerità e l'efficienza del lavoro dei giudici. L'altro pericolo che si corre non adeguandosi ai criteri di scrittura e lunghezza che la dimensione internazionalistica impone è quello di subire un nocumento diretto alle proprie ragioni. Quando un ricorso o una memoria non redatti nelle lingue ufficiali vengono tradotti, infatti, c'è già, di per sé, il rischio che, con la modifica della lingua, parte del contenuto dell'atto vada perduto, o quantomeno non venga reso con la stessa efficacia che aveva al momento della stesura. Partendo da questo presupposto, se si presenta uno scritto complicato, contorto, eccessivamente lungo e ridondante, è praticamente sicuro che la traduzione che ne sarà fatta, e in base alla quale la Corte assumerà le proprie determinazioni, falchierà buona parte del testo. Questi dovranno dunque essere stilisticamente semplici, brevi e possibilmente senza ripetizioni.

Un'altra norma che testimonia lo spirito di semplificazione e pragmatismo cui il sistema di tutela dei diritti umani si ispira è l'art. 35, che stabilisce che le persone fisiche, le organizzazioni non governative e i gruppi di privati previsti dall'art. 34 della Convenzione possono inizialmente *presentare il ricorso anche personalmente*. Dal momento della notifica alla Parte contraente convenuta (lo Stato che ha commesso la lamentata violazione) e per ogni successiva udienza, il soggetto, a meno che il Presidente lo autorizzi diversamente, deve obbligatoriamente essere assistito da un rappresentante, il quale è sufficiente sia un *avvocato abilitato alla professione* secondo le regole del proprio Paese e residente in uno qualsiasi degli Stati contraenti, o altra persona autorizzata alla rappresentanza dal Presidente. Egli può anche decidere, in corso di causa, che il soggetto debba essere

assistito da persona diversa, quando tale misura si renda necessaria per la condotta dell'avvocato o del differente rappresentante autorizzato. Chiunque sia a difendere gli interessi del ricorrente, lui stesso, un avvocato, o un diverso soggetto autorizzato, è imprescindibile la comprensione di una delle due lingue ufficiali, mentre, nel caso in cui essi solamente difettino della capacità di esprimersi spigliatamente, il Presidente può autorizzare l'uso di una delle lingue ufficiali delle Parti contraenti.

### NORME DI PROCEDURA GENERALE

Il Regolamento di procedura prosegue con le norme in tema di *comunicazioni, notificazioni e citazioni*, stabilendo che si intende indirizzato alle parti ciò che è stato inviato agli avvocati o agli agenti (coloro che rappresentano nel processo, se del caso con l'ausilio di avvocati e consulenti, le Parti contraenti). Si sancisce, di seguito, l'inutilizzabilità ai fini della decisione delle osservazioni scritte e dei documenti presentati oltre il termine stabilito a norma del Regolamento. Anche questa disposizione, però, contiene una clausola di apertura, nel senso che il Presidente può comunque decidere di ammettere gli scritti tardivi al fascicolo di causa, a riprova dello spirito non formalistico né tassativo che domina lo svolgimento del processo.

Nella medesima prospettiva va letto l'art. 39, stando al quale sia la Camera, sia il suo Presidente possono indicare alle parti tutti i *provvedimenti interinali* che considerano utili nel loro interesse o del migliore svolgimento del processo, e chiedere loro ogni informazione relativa all'attuazione di detti provvedimenti. Il cancelliere, debitamente autorizzato, può inoltre, in caso d'urgenza e senza formalità quanto al mezzo utilizzato, informare una Parte contraente dell'introduzione di un ricorso e del suo oggetto sommario, nel caso in cui lo Stato, pur non essendo convenuto, abbia interesse al ricorso proposto.

È poi stabilito che le istanze siano trattate *nell'ordine* in cui si trovano, salvo che si decida di esaminarne una con priorità, e può essere altresì disposta la riunione di due o più ricorsi, sia ad istanza di parte che d'ufficio. Vengono di seguito, all'art. 43, previsti i *casi di cancellazione* dal ruolo della causa. Le ipotesi sono quelle disciplinate dall'art. 37 CEDU, *i.e.* la rinuncia agli atti da parte del ricorrente, la risoluzione della controversia (motivi analoghi a quelli previsti dal diritto interno), ed, infine, il caso in cui la Corte accerti, per qualsiasi altro motivo, che la prosecuzione dell'esame del ricorso non sia più giustificata, senza che il Regolamento indichi, neppure sommariamente, quali siano le ragioni per cui tale determinazione può essere assunta, lasciando, dunque, alla Corte, assoluta libertà in proposito. In ogni caso la causa non viene cancellata dal ruolo se il

rispetto dei diritti umani previsti dalla CEDU e dai suoi protocolli lo imponga, e può sempre esserne disposta la nuova iscrizione qualora le circostanze lo giustifichino.

Si dispone, in chiusura dell'analisi delle norme generali di procedura, che, quando sia presentato un ricorso individuale, una *copia* ne venga fornita dal cancelliere ad ogni altra Parte contraente di cui un ricorrente in causa sia cittadino. Entro 12 settimane da detta comunicazione, la Parte contraente può presentare osservazioni scritte o prendere parte alle udienze. Il Presidente, nell'interesse della buona amministrazione della giustizia, può inoltre invitare o autorizzare, in casi eccezionali, Parti contraenti che non partecipano al giudizio ed ogni persona diversa dal ricorrente, a presentare memorie scritte o a prendere parte all'udienza.

Le domande di autorizzazione a tal fine devono essere stilate obbligatoriamente in una delle lingue ufficiali della Corte. Tutti i termini fissati alle parti per l'esercizio di queste facoltà possono esser prorogati dal Presidente ove l'interessato adduca motivazioni idonee e sufficienti per giustificare il provvedimento di proroga. Se il soggetto non rispetta le condizioni ed i termini eventualmente stabiliti dal Presidente, questi può discrezionalmente decidere di non inserire le osservazioni nel fascicolo di causa o di limitarne la partecipazione all'udienza.

Si stabilisce a carico delle parti l'obbligo di *cooperare* con la Corte nella conduzione del procedimento al fine di una migliore amministrazione della giustizia, prevedendo la possibilità per il Presidente di adottare ogni misura che ritenga necessaria per sanzionare l'eventuale mancata collaborazione.

I giudici possono anche trarre le conclusioni che credono dalla mancata partecipazione effettiva di una parte al processo ed escludere dalla procedura o non considerare le osservazioni del rappresentante della parte quando siano frivole, abusive o altrimenti impertinenti, potendo, all'uopo, emettere l'ordinanza ritenuta più opportuna.

### **RATIO DELLA NORMATIVA**

Dall'analisi delle Norme Generali di Procedura emerge chiaro l'approccio della Corte alle controversie trattate, scevro di formalismi e di adempimenti perentori. Ciò in quanto la prospettiva del suo operato non è tecnicamente rivolta alla composizione di controversie. Questa visione, eminentemente interna, non appartiene ad un'Istituzione che ha come primo ed ultimo fine solamente la tutela dei diritti umani e l'armonizzazione delle condotte statali in tema di loro promozione e rispetto. Così si individua la *ratio* di molte delle norme citate e se ne spiega la relativa elasticità. È insolito, infatti, che tutti i termini previsti non siano perentori, in quanto il Presidente può sempre disporre la proroga ove ricor-

rano esigenze di migliore svolgimento del processo; è altresì singolare che possano essere chiamati a partecipare al processo soggetti che non siano formalmente parti, o che possa non essere dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo anche se non ne ricorrano presupposti tassativamente dati, nel caso in cui lo suggerisca una migliore e più efficace tutela dei diritti umani.

Questa *elasticità e fluidità del diritto* che governa il procedimento dell'equa riparazione, lungi dall'essere una svista dei compilatori o dal rivelare un improprio *atecnicismo*, rivela una prospettiva collaborativa, in armonia con la quale gli interessi devono essere composti non solo in relazione alla controversia concreta, ma al fine di creare un sistema solido di tutela.

Il coinvolgimento così incisivo degli Stati, anche di quelli non interessati neppure indirettamente, è preordinato, all'evidenza, ad "educarli" alla promozione ed al rispetto della CEDU, in modo che essi adeguino le legislazioni interne e le applichino in maniera efficiente, partendo dal presupposto che il punto di arrivo sarebbe, teoricamente, che non vi fossero ricorsi.

### NORME RELATIVE ALL'ISTANZA

Impartite le norme di procedura generali, il Regolamento di procedura si occupa del *modo in cui concretamente deve essere introdotta l'istanza*.

Giova, innanzitutto, ricordare che *condizione di procedibilità* per l'accesso a Strasburgo sono, da una parte, il previo esperimento del ricorso interno e che la Corte Europea sia adita entro 6 mesi dalla data della decisione definitiva, dall'altra, che l'istanza non sia manifestamente infondata, a pena di irricevibilità della domanda.

Soddisfatti tali adempimenti, la procedura da rispettare è semplice e snella, in modo da facilitare il lavoro dei richiedenti, degli avvocati e della Corte.

Il ricorso, statale o individuale, è firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante nel caso in cui egli abbia deciso di avvalersene; in quest'ipotesi sono presentati, unitamente al ricorso, la *procura* od il *mandato* per iscritto. Se a ricorrere sono organizzazioni non governative o gruppi di privati, l'istanza deve recare la firma delle persone cui ne è attribuita la rappresentanza.

Di seguito, gli artt. 46 e 47 individuano gli *elementi* che devono essere contenuti, rispettivamente nei *ricorsi statali* ed individuali.

A norma di dette disposizioni, i Governi devono indicare la Parte contraente contro la quale instaurano la procedura, l'esposizione dei fatti, delle violazioni della CEDU lamentate e le argomentazioni sulle quali la doglianza si fonda. È previsto il ricorso preveda un'esposizione dell'osservanza dei criteri di ricevibilità.

Deve essere, poi, indicato l'oggetto del ricorso e, per sommi capi, le domande di equa riparazione eventualmente formulate per la parte che si assume lesa. Devono inoltre essere indicati i nomi di coloro che sono nominati agenti, ed allegare le copie di tutti i documenti (decisioni giudiziarie e non) riguardanti l'oggetto del ricorso.

Relativamente ai *ricorsi individuali*, si stabilisce che essi siano redatti sul *formulario* fornito dalla cancelleria, salva diversa disposizione del Presidente della Sezione, in adempimento delle esigenze di omogeneizzazione delle procedure in precedenza illustrate. Detto modulo contiene i dati anagrafici e la professione del ricorrente, e, ove, nominato, del suo rappresentante, lo Stato contro cui la domanda è proposta, una esposizione succinta dei fatti, delle violazioni che si lamentano e delle relative argomentazioni.

Al pari dei ricorsi statali, si prevede che l'istante dimostri succintamente il rispetto delle condizioni di procedibilità ed illustri l'oggetto del ricorso. Devono essere allegati all'istanza le copie dei documenti pertinenti all'oggetto della causa ed alla soddisfazione delle condizioni di procedibilità. Il ricorrente deve comunicare se abbia lamentato le violazioni in un'altro ricorso internazionale d'indagine o di composizione, e può chiedere, adducendo ragioni che giustifichino la deroga alla pubblicità della procedura, che il procedimento si svolga nell'anonimato.

Sulla domanda decide il Presidente della Camera. La mancanza di uno degli elementi sopra indicati conferisce alla Corte la facoltà di non esaminare il ricorso, e può anche considerare, ove lo ritenga giustificato, come data iniziale del ricorso un momento diverso da quello della prima comunicazione dell'istante che espone i fatti oggetto di causa, data da cui, normalmente, si considera iniziata la procedura. Come risulta in modo abbastanza evidente, il ricorso individuale deve indicare un numero maggiore di elementi rispetto a quello statale, a differenza del quale l'incompletezza di detti dati può anche comportare che l'istanza non venga esaminata.

Dopo aver indicato i contenuti minimi dei ricorsi, il Regolamento disciplina il modo in cui avviene la loro *trattazione*. Se si tratta di un'istanza statale, il giudice relatore nominato dalla Camera elabora, considerando le osservazioni delle Parti contraenti interessate, un rapporto sulla ricevibilità della domanda; detta relazione, corredata di ogni elemento, progetto di testo o rapporto utile al lavoro dei giudici, è presentata alla Camera dal relatore. Per i ricorsi individuali, il Relatore è nominato dal Presidente della Camera che esamina previamente la causa, con la possibilità di richiedere tutti i chiarimenti relativi ai fatti, i documenti ed ogni altro elemento che considera rilevante. Egli ha anche il compito di decidere se il ricorso deve essere esaminato da un Comitato o da una Camera, fermo restando

che il Presidente può sempre disporre che sia trattato da una Camera, e fornisce ai giudici o al Presidente tutto ciò che possa agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni. Se rileva, nell'esame degli elementi presentati, che il ricorso è irricevibile o che debba essere cancellato dal ruolo, ne affida l'esame ad un Comitato. Per agevolare il proficuo svolgimento della causa, nella trasmissione degli atti all'organo deliberante, allega tutti gli atti richiesti all'istante che possano risultare utili alla definizione della controversia.

Quanto all'esame della *ricevibilità* dei *ricorsi statali*, il Presidente della Camera, dopo averlo portato a conoscenza della Parte contraente convenuta, lo assegna ad una delle Sezioni e costituisce la Camera chiamata a giudicare il caso, di cui fanno parte di diritto i giudici eletti dagli Stati ricorrenti e convenuti. Assolto tale adempimento, la Parte convenuta è invitata a presentare le proprie osservazioni sulla ricevibilità del ricorso, che sono comunicate al ricorrente in modo da poter presentare le memoria in replica. Se i dati in questo modo ottenuti non sono sufficienti a decidere sulla ricevibilità, possono essere richieste alle parti informazioni supplementari. D'ufficio o se una delle parti ne faccia richiesta, può essere fissata un'udienza che verta solamente sulla ricevibilità. Se, invece, si tratta di un giudizio individuale, il procedimento è affidato ad una Sezione, ed il Presidente di questa nomina e costituisce la Camera, di 7 giudici.

Il Comitato può, quando non si renda necessario un esame ulteriore, dichiarare il ricorso irricevibile o cancellarlo dal ruolo, con decisione definitiva adottata all'unanimità; se non ritiene di adottare un tale provvedimento, trasmette la causa alla Camera per la decisione. A questo punto il ricorso può nuovamente essere dichiarato irricevibile o essere cancellato dal ruolo, altrimenti i giudici possono chiedere alle parti ogni chiarimento o tutti o documenti che ritengano utili, e domandare alla convenuta, dopo averla portata a conoscenza del ricorso, di presentare osservazioni in proposito ed inviarle al ricorrente per le repliche, e può essere richiesta ogni osservazione complementare di cui la Camera abbia bisogno.

La concreta soluzione delle controversie è affidata ai *Comitati*, alla *Camera*, e dalla *Grande Camera*, che si compongono, rispettivamente di tre, sette e diciassette giudici. Ognuno di tali organi si occupa di questioni diverse: i Comitati dichiarano l'inammissibilità dei ricordi e ne dispongono la cancellazione dal ruolo, mentre la Grande Camera decide sia sui ricorsi individuali che sui ricorsi inoltrati dagli Stati. Ne fanno parte di diritto il Presidente della Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle Camere ed il giudice nominato in rappresentanza dello stato contro cui il ricorso è proposto. I restanti sono eletti nel rispetto delle modalità previste dal regolamento, che può disciplinare dette designazioni nella maniera ritenuta più opportuna. Per i casi di impedimento o divieto di partecipare a determinate decisioni sono previsti dei supplenti.



La causa passa dai Comitati alle Camere dopo la decisione sulla ricevibilità, che può essere parziale o finale. Nel primo caso, è dichiarata l'irricevibilità in relazione ad alcune violazioni soltanto, rimandando ad un esame successivo, più approfondito, le restanti questioni. Si ha invece una decisione finale quando si dichiara l'irricevibilità di tutte le richieste avanzate. Per decidere sulla ricevibilità, la Corte può anche stabilire di procedere ad un'udienza pubblica, ed in questo caso le parti sono, nella norma, ad esprimersi sulle questioni di merito sollevate dal ricorso.

Superata questa fase il fascicolo approda alla Camera che procede all'esame del merito accertando l'esistenza o meno della violazione. Nelle ipotesi in cui la Corte porta il ricorso a conoscenza della Parte contraente, la Camera può anche decidere di esaminare nella stessa sede le questioni di procedibilità, nel qual caso, le parti espongono le loro posizioni quanto alla richiesta di equa riparazione, con le loro proposte circa un regolamento amichevole della controversia. Se detta *composizione* non si raggiunge, e la Corte ritiene il ricorso ricevibile e pronto per essere deciso nel merito, è emessa una sentenza di merito che implica decisione sulla ricevibilità.

Seguono (artt. 55, 56, 57) disposizioni comuni ai ricorsi statali ed individuali, a norma delle quali, se la Parte contraente vuole sollevare l'eccezione di irricevibilità, deve farlo, se possibile, nelle osservazioni scritte od orali rese a richiesta della Corte all'inizio del procedimento. La decisione indica se è stata adottata all'unanimità o a maggioranza ed è motivata, è comunicata al ricorrente e agli altri soggetti o Stati cui il ricorso sia stato eventualmente comunicato dalla Camera, ed è stilata e pubblicata in una od entrambe le due lingue ufficiali.

### ***In conclusione... risposta a 2.2***

Il regolamento di procedura del processo per equa riparazione si caratterizza all'evidenza, per estrema semplicità ed informalità. I concetti giuridici processuali, quali, ad esempio, l'estinzione della causa e la decorrenza dei termini, non presentano elementi di diversità rispetto alle corrispondenti figure nazionali, e non costituiscono dunque una difficoltà per chi voglia adire la corte. Ciò che, invece, costituisce un elemento di possibile difficoltà è l'uso, necessario, della lingua straniera, che si riflette su alcuni importanti aspetti della presentazione del ricorso. Per il resto, almeno relativamente all'ordinamento italiano, chi opererà davanti alla corte sarà facilitato dalla spiccata elasticità di mezzi e termini.